



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

11 GEN. 2023

| Protocollo. N° 18726/74.00.00.00.00 | Allegati N° 1

**Oggetto:** Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006. Utilizzo dei materiali di dragaggio ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006.

*Trasmissione a mezzo pec*

Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Si trasmette in allegato un interpello ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-septies del D. Lgs. n. 152/2006 avente per oggetto l'utilizzo dei materiali di dragaggio ai sensi dell'art. 184-quater del D. Lgs. n. 152/2006, predisposto a cura della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in collaborazione con la Direzione Progetti Speciali per Venezia.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.



dott. Luca Zaia

*Il Presidente*



**ALLEGATO - Interpello ex art.3-septies del D.Lgs.152/2006 sull'utilizzo dei materiali di dragaggio ai sensi all'art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006**

**Premessa**

Il presente interpello riguarda l'applicazione dell'art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006 sull'utilizzo dei materiali di dragaggio.

Il comma 1 prevede che i materiali di dragaggio gestiti come rifiuto e per i quali si voglia cessare la qualifica di rifiuto, debbano essere sottoposti ad operazioni di recupero in "casse di colmata" oppure in "altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente".

Nel prosieguo del comma 1 e nel comma 2 sono definiti i requisiti ambientali e tecnici per la cessazione di qualifica di rifiuto.

Il comma 3 prevede l'invio di una "dichiarazione di conformità" da parte del produttore/detentore alla autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento.

Il comma 4 prevede che entro i suddetti trenta giorni, l'autorità competente verifichi il rispetto dei requisiti e delle procedure e, in caso di difformità o violazioni, ordini il divieto di utilizzo dei materiali che in tal caso resteranno assoggettati al regime dei rifiuti.

Ne consegue che decorsi i trenta giorni previsti tra l'invio della dichiarazione di conformità e l'inizio dei conferimenti senza che sia intervenuto il divieto da parte dell'autorità competente, si possa procedere alla movimentazione dei materiali verso il sito/ciclo produttivo di destino.

Il comma 5 prevede che, per tale movimentazione non si necessiti del FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti), bensì dei documenti previsti per il trasporto merci.

Si premette che la scrivente intende che le procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 184-quater siano da effettuarsi in corso di esecuzione di un'attività di recupero, che necessita in ogni caso di preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

**Quesito**

Alla luce del riferimento alle "operazioni di recupero in casse di colmata" di cui al comma 1 dell'art. 184-quater ed all'"utilizzo diretto", si chiede se le operazioni di recupero di cui all'art. 184-quater possano consistere anche in recuperi effettuati direttamente in sito/ciclo produttivo, oltreché in recuperi consistenti nella produzione di un materiale che cessa la qualifica di rifiuto presso un impianto di gestione rifiuti preventivamente all'impiego finale.

In caso sia ammesso il recupero diretto in sito/ciclo produttivo si chiede per tali fattispecie se:

1. la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 dell'art. 184-quater, vada redatta (prima dell'avvio dei conferimenti come previsto dal medesimo comma 3) sul materiale che mantiene la qualifica di rifiuto, dal momento che il recupero definitivo avverrebbe solo con l'impiego nel sito/ciclo produttivo;
2. il deposito dei materiali dragati in attesa delle verifiche delle autorità competenti di cui al comma 4 dell'art. 184-quater, debba avvenire obbligatoriamente presso il sito di scavo o sito intermedio, non potendosi avviare i conferimenti presso il sito di utilizzo definitivo, secondo quanto disposto dal comma 3;
3. la movimentazione dei materiali dragati debba sempre avvenire con FIR in quanto trattasi di materiali che mantengono la qualifica di rifiuto fino ad impiego nel sito/ciclo produttivo, oppure, decorsi i termini di cui al comma 4 dell'art. 184-quater, si possa comunque applicare la previsione di cui al comma 5 dell'art. 184-quater;
4. i siti di utilizzo finali ammissibili in caso di recupero diretto siano esclusivamente le casse di colmata citate al comma 1 dell'art. 184-quater o qualsiasi sito nel rispetto dei requisiti specificati ai commi 1 e 2 dell'art. 184-quater.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 - 4434

pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>



PAOLO GIANDON  
11.01.2023  
14:04:59  
GMT+00:00